II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 1991

relativa ad un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico e dimostrativa per la Comunità economica europea nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, compresa la pesca (1990-1994)

(91/504/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [1],

in cooperazione con il Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che con decisione 90/221/Euratom, CEE [4], il Consiglio ha adottato un terzo programma quadro per le azioni comunitarie nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico (1990-1994), definendo in particolare le azioni da svolgere per contribuire a sviluppare il potenziale europeo necessario a comprendere e a sfruttare le proprietà e le strutture della materia vivente; che la presente decisione va presa tenendo conto delle motivazioni esposte nel preambolo della decisione precitata;

considerando che l'articolo 130 K del trattato dispone che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che la ricerca fondamentale nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria deve essere promossa su tutto il territorio della Comunità;

considerando che è auspicabile, nel quadro del programma oggetto della presente decisione, far valutare l'impatto economico e sociale, nonché gli eventuali rischi tecnologici;

considerando che, oltre al programma specifico sul capitale umano e sulla mobilità, potrebbe risultare necessario incoraggiare la formazione dei ricercatori nel contesto di questo programma;

considerando che, a norma dell'articolo 4 e dell'allegato I della decisione 90/221/Euratom,CEE, l'importo stimato necessario per l'esecuzione della totalità del programma quadro comprende un importo di 57 milioni di ecu per l'azione centralizzata di diffusione e di valorizzazione, da ripartire proporzionalmente all'importo previsto per ciascun programma specifico;

considerando che la decisione 90/221/Euratom, CEE stabilisce che le azioni comunitarie in materia di ricerca dovranno essere intese a rafforzare in particolare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e ad incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che essa prevede inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora la ricerca contribuisca, tra l'altro, a rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con l'obiettivo dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che il programma oggetto della presente decisione contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

(1) GU n. C 174 del 16. 7. 1990, pag. 60.
(2) GU n. C 48 del 25. 2. 1991, pag. 145, e GU n. C 240 del 16. 9. 1991.
(3) GU n. C 41 del 18. 2. 1991, pag. 1.
(4) GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 28.

considerando che è necessario far partecipare, per quanto possibile, le piccole e medie imprese (PMI) al presente programma ; che occorre tener conto delle loro esigenze particolari, lasciando impregiudicata la qualità scientifica e tecnica del programma ;

considerando che occorre contribuire, come è previsto nell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE, a stabilire una migliore concordanza fra la produzione di risorse biologiche, terrestri ed idriche, ed il loro impiego da parte dei consumatori e dell'industria ;

considerando la notevole importanza della ricerca nel campo dell'agricoltura e dell'agroindustria per la vitalità e la competitività del settore agricolo, in particolare nelle regioni comunitarie meno sviluppate e nelle quali l'agricoltura soffre da anni di problemi strutturali ;

considerando le opportunità offerte dall'utilizzazione a scopi non alimentari delle produzioni agricole, sia per favorire la competitività dell'agroindustria comunitaria che per contribuire al riassorbimento delle eccedenze agricole ;

considerando i molteplici settori (economia, sanità, ambiente, turismo) interessati dalla difesa e dalla protezione delle foreste della Comunità contro i gravi rischi di degrado e distruzione dovuti agli incendi forestali e al dilagare della desertificazione ;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È adottato per il periodo che decorre dal 9 settembre 1991 al 31 dicembre 1994 un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico e dimostrativo per la Comunità economica europea nel settore dell'agricoltura e dell'agroindustria, compresa le pesca, definito nell'allegato I, in appresso denominato « programma ».

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'attuazione del programma ammonta a 329,67 milioni di ecu, comprese le spese amministrative e per il personale che ammontano a 20 milioni di ecu.

2. Una ripartizione indicativa dell'importo stimato necessario figura all'allegato II.

3. Se il Consiglio adotta una decisione in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE, la presente decisione forma oggetto di un adeguamento corrispondente.

Articolo 3

Le modalità di attuazione del programma, ivi compreso il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità, sono definiti all'allegato III.

Articolo 4

1. Nel secondo anno di attuazione del programma, la Commissione procede ad un riesame dello stesso e presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame, corredata, se necessario, di proposte di modifica.

2. Al termine del programma, la Commissione procede tramite un gruppo di esperti indipendenti ad una valutazione dei risultati. La relazione di tale gruppo, corredata delle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere elaborate tenendo presenti gli obiettivi fissati nell'allegato I della presente decisione ed in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4 della decisione 90/221/Euratom, CEE.

Articolo 5

1. I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, ivi comprese le modalità di divulgazione, protezione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, in conformità delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 130 K, secondo comma del trattato.

2. È redatto conformemente agli obiettivi di cui all'allegato I un programma di lavoro, che viene eventualmente aggiornato. Il programma di lavoro definisce gli obiettivi dettagliati, il tipo di progetti da avviare, nonché le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte di progetti in base al programma di lavoro.

Articolo 6

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma. Essa è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine che non può in alcun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 7

1. La procedura prevista all'articolo 6 è applicabile:

— alla redazione e all'aggiornamento del programma di lavoro previsto all'articolo 5, paragrafo 2;

— alla definizione del contenuto dei bandi di gara;

— alla valutazione dei progetti e delle azioni concertate di cui all'allegato III nonché dell'importo stimato del contributo comunitario a tali progetti e azioni, quando l'importo è superiore a 0,5 milioni di ecu;

— alle deroghe alle norme generali fissate nell'allegato III;

— alla partecipazione a qualsiasi azione degli organismi e delle imprese di paesi terzi, previsti all'articolo 8;

— a qualsiasi adeguamento della ripartizione dell'importo stimato necessario che figura, a titolo indicativo, nell'allegato II;

— all'adozione delle misure relative alla valutazione del programma;

— alla determinazione delle modalità di divulgazione, protezione ed utilizzazione dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del programma.

2. Quando, in applicazione del paragrafo 1, terzo trattino, l'importo del contributo comunitario è inferiore o pari a 0,5 milioni di ecu, la Commissione informa il comitato dei progetti e delle azioni concertate, nonché del risultato della loro valutazione.

La Commissione informa il comitato anche in merito all'attuazione delle misure di accompagnamento di cui all'allegato III.

Articolo 8

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi internazionali con i paesi membri della COST, in particolare i paesi membri dell'EFTA e i paesi dell'Europa centrale e orientale, al fine di associarli totalmente o parzialmente al programma.

2. Se vengono conclusi accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e paesi terzi europei gli organismi e le imprese stabiliti in questi paesi terzi possono, in funzione del criterio del reciproco vantaggio, essere ammessi a partecipare ad azioni intraprese nell'ambito del presente programma.

Nessun contraente stabilito al di fuori della Comunità che partecipi ad un'azione avviata nell'ambito del programma può beneficiare del finanziamento accordato al programma dalla Comunità. Detto contraente partecipa alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 settembre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. KOK

ALLEGATO I

OBIETTIVI E CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNICO DEL PROGRAMMA SCIENTIFICO

Gli orientamenti del terzo programma quadro, gli obiettivi scientifici e tecnici perseguiti e le motivazioni a cui esso si ispira fanno parte integrante del presente programma specifico. Questo riguarda i settori dell'agricoltura, orticoltura, silvicoltura, pesca, acquicoltura, industria alimentare e non alimentare (in particolare piccole e medie imprese).

Il punto II.4.B dell'allegato II della decisione 90/221/Euratom, CEE è parte integrante del presente programma specifico.

I lavori nell'ambito del programma si concentreranno su progetti di ricerca e sviluppo tecnologico precompetitivi che mirino ad applicazioni economicamente realizzabili e che abbiano i presupposti per raggiungere gli obiettivi. Si dovrebbero pertanto sostenere studi economici. Dovrebbe essere valutato l'impatto socioeconomico delle nuove tecnologie impiegate.

Si punterà comunque ad ottenere vantaggi per l'ambiente e saranno prese opportune misure per evitare incidenze negative sull'ambiente e per promuovere uno sviluppo economico durevole. Sarà predisposto un coordinamento con le attività connesse svolte in base al programma specifico in materia di ambiente. Sarà rivolta un'attenzione particolare a impostazioni orientate per sistemi, guardando ad esempio all'agricoltura, all'agroindustria, alla natura, alla socioeconomia rurale come a parti di un ecosistema globale.

A tale scopo, si cercherà in particolare di associare parti o rami diversi del settore agricolo o agroindustriale in progetti di ricerca coordinati in senso sia verticale sia orizzontale, che implicano più di una disciplina scientifica e/o hanno legami con la catena di produzione.

Un esempio di progetto orizzontale potrebbe essere una ricerca sulla fabbricazione combinata di prodotti, alimentari e no, a partire da una data coltura.

Un progetto verticale potrebbe consistere nel combinare la ricerca in materia di selettocoltura, agronomia, tecnologia postraccolto, lavorazione e proprietà di impiego finale per una data coltura.

Progetti dimostrativi avranno lo scopo di dimostrare, su scala prossima alla realtà, l'affidabilità tecnica e la vitalità economica di un nuovo prodotto e/o tecnologia, la cui attuabilità è stata già sperimentata su piccola scala. A un progetto dimostrativo devono participare sia produttori che utenti.

Le ricerche contribuiranno all'efficacia delle misure proposte nell'ambito della politica agricola comune e delle altre politiche comunitarie interessate, soprattutto per attenuarne o sopprimerne gli effetti negativi, per esempio nella prospettiva dello sviluppo rurale.

Verranno avviate ed incoraggiate ricerche prenormative allo scopo di costituire una solida base scientifica per la messa a punto di norme e regolamentazioni relative alla produzione e all'utilizzazione delle risorse biologiche.

Si procede in appresso ad una descrizione analitica del contenuto del programma alla luce dei succitati elementi.

Settore 1 : Produzione primaria in agricoltura, orticoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura

I lavori di questo settore per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca mirano a contribuire all'adattamento della produzione primaria alle esigenze qualitative e quantitative del mercato e dei consumatori. Si terrà conto delle politiche comunitarie e della loro indispensabile evoluzione, in particolare nella prospettiva del mercato interno.

In tutti i casi si cercherà di assicurare un'adeguata protezione dell'ambiente in cui un'impostazione basata su un ecosistema globale si coniughi con uno sviluppo economico durevole. Stimolando interazioni positive tra l'ambiente e l'economia e la tecnologia del prodotto primario, l'attività di ricerca e sviluppo contribuirà all'efficienza e alla competitività in agricoltura, orticoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura. Alcuni esempi di temi di ricerca da attuare di preferenza nel quadro di impostazioni per sistemi : sistemi produttivi più compatibili con l'ambiente, per migliorare la qualità di prodotti vegetali, forestali, animali ed ittici, nonché la gestione delle produzioni vegetali e la salute e il benessere animale ; sistemi colturali estensivi, effetti econo-

mici dei cambiamenti ambientali, compresi i cambiamenti climatici (assicurando il coordinamento delle attività in questo campo con quelle previste dal programma di ricerca e di sviluppo nel settore dell'ambiente), sul volume e la qualità delle produzioni ed infine, metodi efficaci di conservazione delle risorse. Verranno sviluppati metodi più efficaci per la valutazione delle risorse biologiche terrestri e idriche e verranno perfezionate tecniche atte a garantire uno sfruttamento più specifico e durevole delle risorse biologiche.

Il supporto scientifico e tecnico dovrà servire a ridurre gli squilibri e a diversificare l'agricoltura, la silvicoltura, la pesca e l'aquicoltura orientandole verso prodotti tradizionali o nuovi, per usi alimentari e non alimentari, per i quali esistano buone prospettive di mercato. Alcuni esempi di temi di ricerca : produzione di fibre e semioleosi, prodotti ad elevato valore aggiunto, specialità regionali, prodotti dell'agricoltura biologica, mezzi di prevenzione e di lotta contro le epidemie, sviluppo, all'interno dell'azienda agricola, di attività complementari, colture di prodotti energetici, individuazione di nuove specie adatte all'aquicoltura, migliore sfruttamento delle risorse ittiche e prevenzione di un loro eccessivo sfruttamento.

Determinate azioni contribuiranno al miglioramento delle condizioni socioeconomiche di regioni caratterizzate da un ritardo nello sviluppo ed alla lotta contro gli aspetti fisici e/o socioeconomici della desertificazione e della deforestazione. Si cita ad esempio le attività di ricerca e sviluppo in materia di lotta contro l'erosione, i sistemi integrati per la gestione delle terre marginali, la prevenzione ed il controllo degli incendi forestali, la coltivazione di specie resistenti a condizioni esterne ostili, gli strumenti e i metodi di coltivazione forestale in condizioni difficili, lo sviluppo della pesca secondo metodi naturali e delle attività connesse.

Settore 2 : Input per agricoltura, orticoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura

I lavori di questa rubrica contribuiranno alla competitività e alla vitalità delle imprese nei seguenti settori : agricoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura mirando nel contempo a garantire un miglior dosaggo di input e la riduzione dei costi di produzione. Contribuiranno inoltre alla protezione dell'ambiente e allo sfruttamento durevole delle risorse biologiche. Un'attenzione specifica sarà rivolta alle esigenze delle zone rurali e costiere svantaggiate e marginali.

Saranno messi a punto input compatibili con la protezione dell'ambiente ed efficienti sul piano energetico per quanto riguarda i raccolti, l'allevamento di bestiame, la silvicoltura, la pesca e l'acquicoltura. Alcuni esempi : ceppi o varietà geneticamente migliorate di microrganismi, piante, animali e pesci (resistenza agli organismi nocivi ed alle malattie, resa, qualità, adattamento all'ambiente) ; sostanze nutritive (mangimi, fertilizzanti e fissazione dell'azoto sulle piante non leguminose) ; sistemi di lotta contro i parassiti e le malattie (controllo integrato dei parassiti, vaccini, lotta biologica contro i parassiti) ; apparecchiatura (macchinari, strumenti, per esempio attrezzatura da pesca atta a migliorare la selettività delle dimensioni e delle specie e sistemi di acquicoltura) ; sistemi di monitoring e di controllo (hardware e software).

Settore 3 : Trattamento di materie prime biologiche provenenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura

L'obiettivo è quello di fornire, mediante azioni precompetitive in materia di ricerca e sviluppo, la base di trattamento (compreso trasporto e deposito) per ottenere prodotti del settore alimentare, non alimentare e energetico nuovi o migliorati e competitivi (per es., la biomassa), attraverso lo sviluppo di nuove applicazioni industriali e energetiche più efficienti e non nocive per l'ambiente e per la sanità pubblica.

Saranno messi a punto nuovi e validi processi di separazione, estrazione e conversione per materiali biologici già disponibili, migliorati o nuovi (compresi i sottoprodotti dei tradizionali processi industriali) (per es., la biomassa), compresi nuovi metodi di trattamento o di trasformazione mediante mezzi fisici, meccanici, chimici e biologici.

Sarà messo l'accento su processi innovativi e ad alta resa atti a mantenere o aumentare la qualità dei prodotti trasformati, migliorare la gestione delle risorse idriche e lo sfruttamento dei sottoprodotti, convertire la biomassa in energia e impiegarla per altri usi industriali, ridurre i residui e l'inquinamento risultanti dalle attività di trasformazione od ottenere prodotti biodegradabili.

Settore 4 : Utilizzazione finale e prodotti finiti

L'obiettivo è quello di far conoscere meglio le caratteristiche dei prodotti finiti (alimentari e no, compresi i prodotti energetici, silvicoli, orticoli), basati su materiali biologici, che corrispondono alle esigenze di utenti e consumatori, con particolare riferimento alla sanità pubblica ed all'ambiente. Le esigenze delle industrie saranno tenute in debito conto quando si identificheranno le priorità.

Per quanto riguarda gli alimenti, i lavori si concentreranno sulla definizione e sul soddisfacimento del fabbisogno nutrizionale dei consumatori nonché sulla tossicologia, l'igiene e la sicurezza alimentare. Esempi di temi per le attività di ricerca e sviluppo : interazione dieta-salute, caratteristiche organolettiche e sensoriali degli alimenti, richieste e abitudini dei consumatori, additivi alimentari « naturali » e metodi di controllo di qualità ; effetti della trasformazione, della manutenzione, del trasporto e del magazzinaggio ; collegamento fra distribuzione e consumatori.

In campo non alimentare, sarà data la priorità all'identificazione di nuovi tipi di prodotti meno nocivi all'ambiente (e delle caratteristiche necessarie a tale scopo). Alcuni esempi : materiali biodegradabili, nuovi prodotti compositi, prodotti chimici (detergenti, lubrificanti) e farmaceutici ottenuti da materie prime biologiche, polimeri biocompatibili, ad esempio per applicazioni mediche, agenti di distacco lento per medicinali, sementi, fertilizzanti, antiparassitari, diserbanti, ecc.

La ricerca prenormativa avrà un ruolo importante nel fornire la base scientifica per la definizione e le misurazioni delle caratteristiche dei prodotti (greggi e trasformati) e segnatamente delle specialità che presentano particolare interesse regionale.

ALLEGATO II

RIPARTIZIONE PERCENTUALE INDICATIVA DELL'IMPORTO STIMATO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO

(in milioni di ecu)

Settore	Ripartizione
1. Produzione primaria in agricoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura	100
2. Input in agricoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura	65
3. Trattamento di materie prime biologiche provenienti da agricoltura, silvicoltura, pesca e acquicoltura	100
4. Utilizzazione finale e prodotti finiti	64,67
Totale	329,67 (1) (2) (3)

(1) Comprese le spese per il personale che ammontano a 9 milioni di ecu e le spese amministrative, pari a 11 milioni di ecu. Il 10 % degli stanziamenti sarà destinato alla ricerca fondamentale. Una percentuale compresa fra il 2 % e il 5 % degli stanziamenti sarà destinata alla formazione dei ricercatori.

(2) Un importo stimato necessario di 3,33 milioni di ecu, non compresi nei 329,67 milioni di ecu, sarà riservato, come contributo del programma specifico « Agricoltura e agroindustria », all'azione centralizzata di diffusione e valorizzazione dei risultati.

(3) Di questo totale, un importo di 45 milioni di ecu è riservato alla realizzazione di progetti dimostrativi.

La ripartizione tra le diverse linee non esclude la possibilità che i progetti siano finanziati da più linee.

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SPECIFICO

1. La Commissione attua il programma specifico sulla base degli obiettivi e del contenuto scientifico e tecnico di cui all'allegato I.

2. Le modalità di attuazione del programma specifico, di cui all'articolo 3 comprendono progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, progetti dimostrativi, misure di accompagnamento e azioni concertate. La loro selezione deve tener conto dei criteri elencati nell'allegato III della decisione 90/221/Euratom, CEE, nonché degli obiettivi riportati nell'allegato I della presente decisione.

— **Progetti di ricerca e dimostrativi**

I progetti di ricerca e dimostrativi formano oggetto di contratti di ricerca e di sviluppo tecnologico a compartecipazione finanziaria nonché di una partecipazione finanziaria comunitaria che non supera di norma il 50 % per i progetti di ricerca e il 30 % per i progetti di dimostrazione. Le università ed altri centri di ricerca che partecipano ad azioni a compartecipazione finanziaria avranno la possibilità, per singoli progetti, di chiedere un finanziamento del 50 % delle spese totali per i progetti di ricerca e del 30 % per i progetti di dimostrazione, oppure un finanziamento al 100 % dei costi marginali aggiuntivi.

Le azioni di ricerca e dimostrative a compartecipazione finanziaria devono di norma essere eseguite da partecipanti stabiliti nella Comunità. I progetti a cui possono partecipare, per esempio, università, organismi di ricerca e ditte industriali, comprese le piccole e medie imprese, devono prevedere, di norma, la partecipazione di almeno due parti, indipendenti l'una dall'altra, stabilire in Stati membri diversi. I contratti riguardanti le azioni di ricerca con compartecipazione finanziaria devono di norma essere conclusi mediante una procedura di selezione basata su inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

— **Misure di accompagnamento**

Le misure di accompagnamento di cui all'articolo 7 della presente decisione consisteranno:

— nell'organizzazione di seminari, di gruppi di lavoro e di conferenze scientifiche;

— in attività di coordinamento interno mediante la creazione di gruppi integratori;

— in attività di formazione avanzata, ponendo l'accento sul carattere multidisciplinare;

— nella promozione della messa a frutto dei risultati;

— nella valutazione scientifica e strategica indipendente del funzionamento dei progetti e del programma specifico.

— **Azioni concertate**

Le azioni concertate consistono in sforzi compiuti dalla Comunità per coordinare le azioni individuali di ricerca svolte negli Stati membri. Tali azioni possono formare oggetto di una partecipazione che arriva al 100 % delle spese di concertazione.

3. La diffusione delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attuazione dei progetti viene effettuata sia all'interno del programma specifico sia mediante un'azione centralizzzata, in conformità della decisione di cui all'articolo 4, terzo comma della decisione 90/221/Euratom, CEE.

4. Ciascuna proposta dovrà comportare una dichiarazione relativa all'impatto sull'ambiente. In detta dichiarazione dovrà inoltre figurare l'impegno di rispettare le norme di sicurezza pertinenti.